

era forse la più appropriata, imperocchè se si dessero dei permessi, non avrebbero bisogno di nascondere o trafugare degli oggetti.

Per altro tutto questo da che cosa viene? Tutto questo deriva naturalmente dall'incertezza nella quale ci troviamo relativamente alla sorte di queste corporazioni religiose; hanno una grandissima spinta a delinquere, e vi è una grandissima difficoltà ad impedire ciò: ragione di più per affrettare, per quanto sia possibile, la risoluzione di questa quistione, la quale non solamente per il motivo detto dall'onorevole Luzi, e per quello detto dall'onorevole Boggio, e da non so qual altro deputato, ma anche poi per un motivo che dirò io, cioè, per un motivo politico, è urgentissima; perchè l'aver tutta questa gran massa di gente che è incerta del suo avvenire, che ha dei protettori e degli avversari, ed i protettori in maggior numero di quello che per avventura si possa supporre, mantiene certamente un'agitazione nel paese, alla quale è urgente di mettere un termine al più presto che sia possibile. Egli è per questi motivi che quanto più presto la Camera risolverà questa questione, tanto meglio sarà.

Io non aggiungo più parole, rimettendomi al giudizio della Camera.

PRESIDENTE. Debbo annunciare alla Camera ed ai signori ministri dell'interno e di grazia e giustizia, che il deputato De Boni intenderebbe di muovere un'interpellanza ad essi sopra due cittadini di Pesaro, i quali, imprigionati nel 1849 per ordine della Sacra Consulta, e da essa condannati, compiuta la loro pena ed espulsi da Roma, vennero dall'autorità italiana messi in carcere, e crede egli che vi giacciono tuttavia.

Prego il signor ministro dell'interno, trovandosi presente, a dichiarare se intenda di rispondere a questa interpellanza, e quando.

PERUZZI, ministro per l'interno. L'onorevole De Boni mi ha fatto già l'onore di parlarmi privatamente di questi due cittadini.

Io ne ho preso nota ed ho trasmessa la pratica al ministro di grazia e giustizia, poichè il ministro dell'interno non ci entrava se non in quanto da lui dipendono le prigioni. Io so che il ministro guardasigilli si è occupato di questo affare, e mi pare che uno di questi individui sia già stato messo in libertà.

In ogni caso ne riferirò al mio collega il guardasigilli, il quale potrà poi rispondere all'onorevole De Boni, e fissare il giorno in cui dar luogo a quest'interpellanza.

In questo momento non potrei aggiungere altro poichè la pratica, ripeto, non è più nelle mie mani.

Io sono a disposizione della Camera.

DE BONI. Ho insistito nel fare quest'interpellanza, perchè mi pare che questa rinvolga un principio, un tristo sistema di polizia verso quelli che per motivi politici o non politici condannati dal Governo pontificio, sono poi sciolti dalle prigioni papali, perchè hanno compiuta la loro pena e rinviiati nelle loro provincie, se queste provincie non sono soggette al Governo del papa.

Epperò, io prego la Camera a voler accogliere quest'interpellanza, perchè tocca molte questioni che sono di molto momento, sì per l'onore d'Italia che pel buon ordine interno del regno.

PRESIDENTE. Si attenderà dunque che sia presente il ministro guardasigilli, per fissare il giorno in cui avranno luogo queste interpellanze.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge concernente l'amministrazione comunale e provinciale.

Seguitando a discutere il titolo III nel quale siamo entrati, ricorderò come ieri si sono votate le modificazioni all'articolo 153. Verrebbe ora l'articolo 154, sopra il quale il deputato Di San Donato aveva chiesto la parola.

DI SAN DONATO. L'emendamento che io mi permetto di proporre alla Camera è semplicissimo.

Io vorrei che l'articolo 154, il quale dalla Commissione venne così concepito: « Dalle decisioni della Deputazione potrà essere interposto appello al Consiglio provinciale nella sua prima sessione. Il Consiglio pronunzia definitivamente; » così venisse formulato: « Dalle decisioni della Deputazione in fatto di elezioni, pronuncia definitivamente il Consiglio provinciale. Contro le deliberazioni del Consiglio provinciale non vi ha ricorso ai tribunali. »

I motivi della mia proposta sono questi e brevissimi. Io sono l'uomo dei fatti e cerco eliminare, per quanto è possibile, gl'inconvenienti. Citerò un fatto occorso nelle provincie meridionali. Furono eletti in due mandamenti a consiglieri provinciali due cittadini reputatissimi per opposizione al Governo. La Deputazione provinciale annullò queste due elezioni, e le annullò illegalmente perchè non vi erano ragioni di invalidarle. Uno degli eletti credette di reclamare davanti al Consiglio provinciale, ed ottenne giustizia piena perchè fu dal Consiglio stesso chiamato a far parte di esso. Un altro, forse più fiero, non volle reclamare al Consiglio provinciale; che cosa successe? La sua elezione rimase annullata, e al mandamento è illegalmente mancato il suo rappresentante alle operazioni del Consiglio. Io nutro speranza che questo mio emendamento possa incontrare la simpatia della Camera anche per la larghezza del principio che esso rappresenta.

Esso, invece di dar il potere a sei persone, come ha sancito la legge, lo accorda a tutto il Consiglio. Questo pare che venga a stabilire una norma molto più favorevole alle vere franchigie liberali.

Di tale mia proposta già aveva privatamente parlato all'onorevole relatore Bon-Compagni, e non ne feci prima particolare proposta per la semplicità di essa.

BON-COMPAGNI, relatore. La disposizione sulla quale